

REGOLAMENTO ESAMI II ANNO

1. Vengono ammessi all'esame finale i corsisti iscritti al secondo anno del corso i quali abbiano totalizzato un numero di assenze che non comporti l'esclusione dalla scuola ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. m. 21 dicembre 1999, n. 537 e che abbiano sostenuto almeno $\frac{2}{3}$ del totale (eventualmente arrotondato per difetto) delle esercitazioni scritte in aula effettuate nel corso dell'anno.

2. Il giudizio finale si basa sul voto riportato nella prova scritta finale e sulla valutazione delle esercitazioni scritte effettuate nel corso dell'anno.

3. Viene escluso dalla prova scritta finale il candidato che venga trovato in possesso di codici commentati o annotati. Il candidato è autorizzato a portare e consultare i testi di leggi. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni dell'art. 13 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.

4. Le esercitazioni scritte realizzate in aula nel corso del secondo anno per ciascuna disciplina sono valutate dal docente di riferimento mediante un voto espresso in settantesimi

5. Il potere di esclusione del candidato dalla esercitazione in itinere al pari dell'annullamento della esercitazione sarà esercitato dal docente di riferimento. L'esclusione o l'annullamento dovrà essere sinteticamente motivato in calce all'elaborato. La prova annullata viene valutata ai fini del raggiungimento del totale delle esercitazioni scritte in aula e alla stessa viene attribuito il punteggio di 0/70.

6. Il calcolo della media delle valutazioni riportate nelle esercitazioni scritte svolte durante l'anno viene compiuta in base al numero complessivo delle esercitazioni svolte in tutte le materie per cui sia previsto un elaborato in classe.

7. La valutazione della prova scritta finale viene espressa dalla Commissione con un voto in settantesimi.

8. Se la valutazione finale è insufficiente, ma non gravemente, e cioè espressa da un voto compreso tra 35 e 41, la Commissione tiene conto del voto riportato dal candidato nelle esercitazioni scritte svolte nel corso dell'anno, attribuendo al candidato un voto di sufficienza (42) qualora la media tra il voto riportato nella prova scritta dell'esame finale ed la media dei voti riportati dal candidato nelle esercitazioni scritte svolte nel corso dell'anno, sia uguale o superiore a 42 (quarantadue) .

9. Se la valutazione finale è inferiore a 35, non si tiene alcun conto del voto riportato dal candidato nelle esercitazioni scritte svolte nel corso dell'anno.